### Corte Costituzionale, 02/03/2022, n.50

## Fatto Ritenuto in fatto

- 1.- Con ordinanza del 15 dicembre 2021, depositata il 16 dicembre 2021, lâ??Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dellâ??art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato lâ??art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole â??la reclusione da sei a quindici anniâ?•; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole â??Si applicanoâ?•?».
- 2.- Lâ??Ufficio centrale ha attribuito al quesito il seguente titolo: «Abrogazione parziale dellâ??art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)».
- 3.- Ricevuta comunicazione dellâ??ordinanza dellâ??Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 15 febbraio 2022, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellâ??art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
- 4.- In data 26 gennaio 2022, i promotori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria, nella quale, dopo unâ??ampia premessa sulla natura e sulle finalitĂ del referendum abrogativo, argomentano a sostegno dellâ??ammissibilitĂ dellâ??odierno quesito.
- 4.1.- Lâ??obiettivo espresso dal quesito referendario sarebbe quello di «eliminare parzialmente dallâ??ordinamento il rilievo penale della condotta dellâ??omicidio del consenziente, tranne nei casi specifici già previsti al medesimo art. 579, terzo comma, c.p. e per i quali Ã" già stabilita la sanzione penale di cui allâ??art. 575 c.p.».

La richiesta sarebbe ancorata a una «matrice razionalmente unitaria», idonea al raggiungimento dello scopo dichiarato e anche esaustiva, essendo incentrata sulla sola e unica fattispecie penale dellâ??omicidio del consenziente. Il quesito non presenterebbe neppure un asserito taglio manipolativo: la sua formulazione e lâ??esito cui si intenderebbe pervenire â?? lâ??eliminazione della fattispecie dellâ??omicidio del consenziente â?? ne confermerebbero, infatti, la natura meramente ablativa, «niente affatto innovativa o tantomeno sostitutiva di norme».

- 4.2.- Riguardo agli eventuali effetti dellâ??abrogazione referendaria, la difesa dei promotori, richiamando diversi precedenti di questa Corte, ricorda, da un lato, che eventuali criticità o profili di illegittimità costituzionale delle normativa di risulta non potrebbero condurre, per ciò solo, a una dichiarazione di inammissibilità del quesito e, dallâ??altro, che questa Corte, pur non potendo compiere in sede di valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, ben potrebbe rivolgere specifiche indicazioni al legislatore, al fine di superare eventuali profili di criticità conseguenti allâ??abrogazione referendaria.
- 4.3.- I promotori precisano, inoltre, che con lâ??abrogazione referendaria non verrebbe affatto «totalmente depenalizzata» la condotta dellâ??omicidio del consenziente, perché non verrebbe eliminata la rilevanza penale per le ipotesi, sia di condotte contro persone che si trovino in un particolare stato di vulnerabilitÃ, ossia i minori e le persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, sia per le ipotesi di consenso non libero, estorto o carpito con lâ??inganno, in base a quanto previsto dallâ??attuale art. 579, terzo comma, cod. pen., il quale non sarebbe inciso dalla odierna richiesta di referendum.

In altri termini, il presidio penale non verrebbe eliminato, bensì perimetrato sulla base di quelle medesime esigenze che questa stessa Corte, fissando le condizioni che renderebbero lecita la condotta dei terzi cooperanti allâ??attuazione del proposito suicidario, avrebbe individuato con la sentenza n. 242 del 2019.

Si sottolinea, infatti, come lâ??odierno quesito referendario si porrebbe in linea di ideale e concreta continuità rispetto a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 242 del 2019 per lâ??aiuto al suicidio e, stante la «perdurante inerzia del legislatore» in materia, mirerebbe a superare la punizione di una condotta che, seppur differente rispetto a quella dellâ??aiuto al suicidio, risulta certamente a essa contigua, se si considerano le analoghe, se non identiche, condizioni in cui versa la persona che richiede di porre fine alla propria vita.

Il quesito referendario mirerebbe, pertanto, anche ad eliminare la discriminazione oggi in atto verso quei malati che «non sono in condizione di ottenere una morte volontaria attraverso lâ??autosomministrazione del farmaco» e, in tal modo, i profili di irragionevolezza fra le fattispecie dellâ??aiuto al suicidio,  $\cos \tilde{A} \neg$  come risultante dallâ??intervento di questa Corte, e dellâ??omicidio del consenziente. Fattispecie che, sebbene differenziate per taluni elementi, risultano omogenee e analoghe, sia rispetto allâ??esito cui in entrambi i casi si perverrebbe, sia in ordine al rilievo â?? che questa Corte avrebbe valorizzato nella sentenza n. 242 del 2019 â?? della dignità soggettiva personale del paziente. Ferma restando â??  $\cos \tilde{A} \neg$  si continua â?? la possibilità per il legislatore di intervenire al fine di introdurre una regolamentazione tesa a sistematizzare complessivamente la materia, seppur nel rispetto di quanto sancito da questa Corte in merito allâ??aiuto al suicidio e dellâ??esito della stessa consultazione referendaria.

4.4.- Ciò chiarito, la difesa dei promotori ritiene che in caso di abrogazione per via referendaria, e ancor prima dellâ??intervento del legislatore, assumerebbe decisiva importanza la funzione interpretativa dei giudici e non vi sarebbe nessun rischio di «allenta[re] per via referendaria» la «â?•cintura di protezioneâ?•» che questa Corte ha configurato nella più volte citata sentenza n. 242 del 2019.

Si sostiene, infatti, che lâ??analisi della giurisprudenza di merito e di legittimitÃ, chiamata a dare applicazione alla disposizione oggetto del quesito referendario, farebbe emergere un quadro univoco, in forza del quale il consenso di cui allâ??art. 579 cod. pen. deve presentare alcune peculiari caratteristiche, ossia deve essere serio, esplicito, non equivoco, attuale e perdurante fino al momento della realizzazione della condotta dellâ??omicida. In linea, poi, con tali requisiti, sarebbero previsti una valutazione e un accertamento estremamente rigorosi in sede processuale. Verrebbe, quindi, certamente esclusa la possibilità di desumere lâ??esistenza del consenso da semplici ed estemporanee manifestazioni di sofferenza e, in modo del tutto conseguente, sarebbe possibile «intercettare (facendole ricadere nel perimetro della più gravemente punita fattispecie di omicidio volontario) tutte quelle situazioni in cui la formazione della volontà sia stata in qualche modo viziata e condizionata»; con ciò, in definitiva, scongiurando il rischio di una mancata tutela delle persone fragili e vulnerabili.

Proprio rispetto a tali categorie di soggetti, la difesa dei promotori ricorda che, anche «a fronte della richiesta di manipolazione dellâ??art. 579 c.p.», sarebbero, comunque sia, presidiati a livello penale i casi di coinvolgimento del minore, di persone che versano nelle condizioni di deficienza psichica e di infermitÃ, di consenso estorto con violenza, minaccia, suggestione, o carpito con inganno, ossia le categorie protette dallâ??art. 579, terzo comma, cod. pen., non interessate dallâ??odierno quesito referendario. E si precisa che, anche per la seconda e la terza categoria, le quali «sollecitano interrogativi di non marginale portata», sussisterebbe «un contesto â?? normativo e giurisprudenziale» â?? idoneo ad offrire «solide sponde per assicurare una tutela piena ed effettiva» alle persone che in esse potrebbero essere ricomprese.

Sui concetti di deficienza psichica, infermità psichica e di suggestione, lâ??interpretazione della giurisprudenza di legittimità formatasi attorno alla fattispecie incriminatrice delle condotte di circonvenzione di incapace di cui allâ??art. 643 cod. pen., offrirebbe, infatti, idonee garanzie al fine di «intercettare» le ipotesi in cui la capacità della persona di esprimere un valido consenso sia stata in qualsiasi forma condizionata ab exeterno (si citano Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 9 novembre 2016-8 febbraio 2017, n. 5791 e 26 maggio-9 settembre 2015, n. 36424).

Inoltre, proprio la giurisprudenza di legittimità che si Ã" formata sullâ??art. 579 cod. pen. (si cita Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 aprile 2018-9 gennaio 2019, n. 747) indurrebbe ad escludere che lâ??abrogazione parziale dellâ??omicidio del consenziente possa esplicare «effetti di depenalizzazione» per i fatti commessi contro persone che non abbiano

piena coscienza della propria richiesta. Si mette in evidenza, infatti, che, a viziare il consenso, sarebbe sufficiente anche una non totale diminuzione della capacitA psichica che renda, sia pure momentaneamente, il soggetto non pienamente consapevole delle conseguenze del suo atto. La giurisprudenza di legittimitÃ, infatti, intenderebbe «lâ??infermità psichica e la deficienza psichica» quale una minorata capacità psichica, anche con compromissione del potere di critica e minorazione della sfera volitiva ed intellettiva, che agevoli la suggestione della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie. Da ciò, si conclude che «tutti quei casi spesso citati per destare perplessità sulla tenuta del quesito referendario, come la delusione amorosa, la crisi finanziaria dellâ??imprenditore», sarebbero considerati, in sede processuale, quali circostanze che determinerebbero la contestazione «del comma 3», e quindi indurrebbe ad escludere che il consenso eventualmente prestato possa considerarsi valido, così determinando lâ??applicazione del reato di omicidio doloso. E, allorché dovessero scaturire delle difficoltA applicative dalla disciplina risultante dallâ??abrogazione referendaria, difficoltA che i giudici non sarebbero in grado di dirimere con gli ordinari strumenti interpretativi e in specie ricorrendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata, rimarrebbe pur sempre la possibilità di sollevare «questione di costituzionalità ».

4.5.- Da ultimo, la difesa del comitato promotore prende posizione sulla asserita natura costituzionalmente obbligata, vincolata o necessaria della tutela penale del bene della vita, con particolare riguardo alle persone che versano in condizioni di vulnerabilit\(\tilde{A}\) o fragilit\(\tilde{A}\), secondo una visione che si \(\tilde{A}''\) sviluppata \(\tilde{A}\)«nel dibattito che ha recentemente interessato la tematica del fine vita\(\tilde{A}\)». Si sostiene, infatti, che secondo la tesi contestata, alcune posizioni soggettive reclamerebbero, sempre e incondizionatamente, ossia a prescindere dalla specificit\(\tilde{A}\) del caso concreto e dalla capacit\(\tilde{A}\) della persona di esprimere un valido consenso, una protezione di tipo penale, data la \(\tilde{A}\)«rilevanza sistematica del bene vita\(\tilde{A}\)». In altri termini, questa tesi sembrerebbe fondarsi sull\(\tilde{a}\)??idea che l\(\tilde{a}\)??unico strumento normativo idoneo a proteggere le persone fragili e vulnerabili sia quello penale.

Tuttavia, «un simile ragionamento» â??  $\cos$ ì si continua â?? si scontrerebbe, sia con la giurisprudenza costituzionale (si citano le sentenze n. 447 del 1998, n. 411 del 1995, n. 49 del 1985 e n. 226 del 1983), sia con «la più autorevole dottrina (costituzionalistica e penalistica)» la quale, invece, avrebbe negato la possibilità di ricavare dal testo costituzionale «degli obblighi positivi di incriminazione». Si ricorda, inoltre, come questa Corte, nella sentenza n. 447 del 1998, abbia affermato che le «esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono [â?l] nella (eventuale) tutela penale, [â?l]; ché anzi lâ??incriminazione costituisce una extrema ratio». Posizione analoga sarebbe stata assunta anche dal Tribunale costituzionale tedesco, in due distinte occasioni in cui Ã" stato chiamato a pronunciarsi in materia di aborto. Il giudice costituzionale tedesco, infatti, seppur «in una prima decisione, del 1975,» avrebbe riscontrato lâ??incostituzionalità delle disposizioni impugnate, in quanto non tutelavano il diritto alla vita del feto attraverso «il ricorso allo strumento penale», in una «seconda pronuncia, invece, che risale al 1993» avrebbe «imposto al legislatore di considerare lâ??aborto

â??illegittimo, ma non penalmente punibileâ?•».

In tale prospettiva, quindi, le riflessioni portate avanti, sia in Italia, sia in Germania, darebbero conferma dellâ??idea che la norma penale non possa essere strumentalmente piegata alla positiva realizzazione dei diritti fondamentali.

Conclusione, questa, che, secondo i promotori, troverebbe conferma anche nella sentenza n. 242 del 2019 (recte: ordinanza n. 207 del 2018), nella parte in cui questa Corte ha affermato che al «legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dellâ??autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite». Si ritiene, infatti, che un conto sarebbe riconoscere uno spazio in cui possa dispiegarsi la discrezionalità del Parlamento, altro sarebbe ipotizzare che, in quello stesso spazio, su questâ??ultimo gravi un obbligo di penalizzazione direttamente discendente dalla Costituzione.

In definitiva, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, sarebbe da escludere la natura costituzionalmente imposta, necessaria o obbligatoria del presidio penale.

- 5.- In data 27 gennaio 2022, hanno depositato memoria le associazioni La società della ragione Aps, Liberi di decidere, Mobilitazione generale degli avvocati (MGA), Walter Piludu Ets Aps e Chi si cura di te Aps, chiedendo che la richiesta di referendum sia dichiarata ammissibile.
- 6.- In pari data, hanno presentato memoria A buon diritto Onlus Aps, Associazione utenti e consumatori Aps, Consulta di bioetica â?? Ets, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) â?? Ufficio nuovi diritti, ArciAtea â?? rete per la laicità Aps e VOX â?? Osservatorio italiano sui diritti, deducendo anchâ??esse lâ??ammissibilità della richiesta referendaria.
- 7.- In data 2 febbraio 2022, hanno depositato memorie lâ??associazione +EUROPA, chiedendo che il quesito referendario sia dichiarato ammissibile, e lâ??associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, deducendo, invece, lâ??inammissibilità del ricorso.
- 8.- In prossimit della camera di consiglio, hanno depositato memorie, chiedendo che il referendum sia dichiarato inammissibile, il Comitato per il no alla??uccisione della persona anche se consenziente, il Comitato per il no alla??omicidio del consenziente, il Comitato Famiglie per il a??noa?? al referendum sulla??omicidio del consenziente, la??Associazione movimento per la vita, la??associazione Scienza & Vita, il Comitato per il No alla??eutanasia legale e la??Unione giuristi cattolici italiani.

Ha depositato, altres $\tilde{A}$  $\neg$ , memoria lâ??associazione Avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia (AMI).

# Diritto Considerato in diritto

- 1.- La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dallâ??Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 15 dicembre 2021 e denominata «Abrogazione parziale dellâ??art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)», investe lâ??art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti:
- a) comma primo, limitatamente alle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»;
- b) comma secondo: integralmente;
- c) comma terzo, limitatamente alle parole «Si applicano».
- 2.- In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte, come già avvenuto più volte in passato, non solo ha consentito lâ??illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum ai sensi dellâ??art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ma â?? prima ancora â?? ha altresì ammesso gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sullâ??ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (da ultimo: sentenze n. 10 del 2020, n. 5 del 2015, n. 13 del 2012).

Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento â?? che, comunque sia, «deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) â?? e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come Ã" appunto avvenuto nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.

3.- Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di «verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dallâ??art. 75, secondo comma, della Costituzione, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dallâ??interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978): omogeneitÃ, chiarezza e semplicitÃ, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dellâ??operazione referendaria» (sentenza n. 17 del 2016).

Ai fini di tale valutazione, Ã" necessario innanzitutto individuare la portata del quesito.

Come questa Corte ha chiarito, «la richiesta referendaria Ã" atto privo di motivazione e, pertanto, lâ??obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilitÃ), ma esclusivamente dalla finalità â??incorporata nel quesitoâ?•, cioÃ" dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed allâ??incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento [â?!] (ex plurimis, sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 37 del 2000, n. 17 del 1997)» (sentenza n. 24 del 2011; nello stesso senso, più di recente, sentenza n. 28 del 2017).

Al riguardo, va altresì ribadito che il giudizio di ammissibilità che questa Corte Ã" chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge» (sentenze n. 26 del 2011, n. 45 del 2005, n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non sono pertanto in discussione, in questa sede, profili di illegittimità costituzionale, sia della legge oggetto di referendum, sia della normativa risultante dallâ??eventuale abrogazione referendaria (sentenze n. 27 del 2017, n. 48, n. 47 e n. 46 del 2005). Quel che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, Ã" soltanto una «valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se [â?l] il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale allâ??applicazione di un precetto costituzionale» (sentenze n. 24 del 2011, n. 16 e n. 15 del 2008 e n. 45 del 2005).

3.1.- Nella specie, il quesito referendario verte sullâ??art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente. Si tratta di norma incriminatrice strettamente finitima, nellâ??ispirazione, a quella del successivo art. 580 cod. pen., che incrimina lâ??aiuto (oltre che lâ??istigazione) al suicidio. Le due disposizioni riflettono, nel loro insieme, lâ??intento del legislatore del codice penale del 1930 di tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi, sia manu alius, sia manu propria, ma con lâ??ausilio di altri. Esclusa una reazione sanzionatoria nei confronti dello stesso autore dellâ??atto abdicativo, anche nei casi in cui essa sarebbe materialmente possibile (per essere il fatto rimasto allo stadio del tentativo), il legislatore erige una â??cintura di protezioneâ?• indiretta rispetto allâ??attuazione di decisioni in suo danno, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale.

In questâ??ottica, lâ??art. 579 cod. pen. punisce segnatamente, al primo comma, con la reclusione da sei a quindici anni «[c]hiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui». In tal modo, la norma esclude implicitamente, ma univocamente, che rispetto al delitto di omicidio

possa operare la scriminante del consenso dellâ??offeso, la quale presuppone la disponibilit $\tilde{A}$  del diritto leso (art. 50 cod. pen.), accreditando, con ci $\tilde{A}^2$ , il bene della vita umana del connotato dellâ??indisponibilit $\tilde{A}$  da parte del suo titolare.

Lâ??omicidio del consenziente  $\tilde{A}$ " configurato, pur tuttavia, come fattispecie autonoma di reato, punita con pena pi $\tilde{A}$ 1 mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio (art. 575 cod. pen.), in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto.

Nella medesima prospettiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, il secondo comma dellâ??art. 579 cod. pen. rende, altresì, inapplicabili allâ??omicidio del consenziente le circostanze aggravanti comuni indicate nellâ??art. 61 cod. pen.

Il successivo terzo comma dellâ??art. 579 cod. pen. sottrae, peraltro, al perimetro applicativo della fattispecie meno severamente punita, riportandole nellâ??alveo della fattispecie comune, le ipotesi nelle quali il consenso sia prestato da un soggetto incapace o risulti affetto da un vizio che lo rende invalido. La disposizione stabilisce, in particolare, che «[s]i applicano le disposizioni relative allâ??omicidio se il fatto Ã" commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per unâ??altra infermità o per lâ??abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

3.2.- Il quesito referendario in esame Ã" costruito con la cosiddetta tecnica del ritaglio, ossia chiedendo lâ??abrogazione di frammenti lessicali della disposizione attinta, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. Agli elettori viene, infatti, chiesto se vogliano una abrogazione parziale della norma incriminatrice che investa il primo comma dellâ??art. 579 cod. pen., limitatamente alle parole «la reclusione da sei a quindici anni»; lâ??intero secondo comma; il terzo comma, limitatamente alle parole «Si applicano».

Per effetto del ritaglio e della conseguente saldatura tra lâ??incipit del primo comma e la parte residua del terzo comma, la disposizione risultante dallâ??abrogazione stabilirebbe quanto segue: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, Ã" punito con le disposizioni relative allâ??omicidio se il fatto Ã" commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per unâ??altra infermità o per lâ??abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

Il risultato oggettivo del successo dellâ??iniziativa referendaria sarebbe, dunque, quello di rendere penalmente lecita lâ??uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per lâ??incapacità dellâ??offeso o per un vizio della sua formazione. Eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando

lâ??applicabilità delle disposizioni sullâ??omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso dianzi indicate, il testo risultante dallâ??approvazione del referendum escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale dellâ??omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, allâ??inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo.

Lâ??effetto di liceizzazione dellâ??omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del s $\tilde{A}$  $\neg$  non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili.

Alla luce della normativa di risulta, la â??liberalizzazioneâ?• del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali non dovrebbero risultare necessariamente legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, lâ??accettazione della propria morte per mano altrui. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo Ã" mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo lâ??agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione.

3.3.- Al riguardo, non può essere, infatti, condivisa la tesi sostenuta dai promotori nel presente giudizio, e ripresa anche nelle difese di alcuni degli intervenuti, stando alla quale la normativa di risulta andrebbe reinterpretata alla luce del quadro ordinamentale nel quale si inserisce: porterebbe a ritenere che, ai fini della non punibilità dellâ??omicidio del consenziente, il consenso dovrebbe essere espresso nelle forme previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e in presenza delle condizioni alle quali questa Corte, con la citata sentenza n. 242 del 2019, ha subordinato lâ??esclusione della punibilità per il finitimo reato di aiuto al suicidio, di cui allâ??art. 580 cod. pen., non attinto dal quesito referendario (di modo che il consenziente dovrebbe identificarsi in una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche per lei assolutamente intollerabili, e tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli).

A fronte della limitazione della rilevanza penale dellâ??omicidio del consenziente alle sole ipotesi espressamente indicate dallâ??attuale terzo comma dellâ??art. 579 cod. pen., nulla autorizzerebbe a ritenere che lâ??esenzione da responsabilità resti subordinata al rispetto della â??procedura medicalizzataâ?• prefigurata dalla legge n. 219 del 2017 per lâ??espressione (o la revoca) del

consenso a un trattamento terapeutico (o del rifiuto di esso).

Del resto, anche lâ??Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, dopo aver proposto, con ordinanza non definitiva del 30 novembre 2021, una denominazione del quesito referendario nella quale non compariva la parola «eutanasia» â?? in specie, quella di «Abrogazione parziale dellâ??art. 579 del codice di penale (omicidio del consenziente)» -, non ha poi accolto, con lâ??ordinanza conclusiva del 15 dicembre 2021, la richiesta dei promotori di aggiungere a tale denominazione la frase «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole, informato». Ha rilevato, infatti, lâ??Ufficio centrale che lâ??integrazione proposta prospettava un bilanciamento tra i due diritti che vengono in gioco (diritto alla vita e diritto allâ??autodeterminazione) che non trova fondamento nella sentenza n. 242 del 2019 e non «Ã" rispettoso dei limiti di un quesito di natura abrogativa, spingendosi piuttosto sul terreno di scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti allâ??adozione di una disciplina organica della materia».

4.- A questâ??ultimo proposito, non Ã" neppure significativo, agli odierni fini, che lâ??iniziativa referendaria â?? nata quale reazione allâ??inerzia del legislatore nel disciplinare la materia delle scelte di fine vita, anche dopo i ripetuti moniti provenienti da questa Corte (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 207 del 2018) â?? sia destinata, nellâ??idea dei promotori, a fungere da volano per il varo di una legge che riempia i vuoti lasciati dal referendum.

Come precisato, infatti, da questa Corte, sono irrilevanti in sede di giudizio di ammissibilità del referendum «i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata; né ad una richiesta referendaria abrogativa, quale Ã" quella prevista dallâ??art. 75 della Costituzione, Ã" possibile di per sé attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Ciò che conta Ã" la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra lâ??altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione» (sentenza n. 17 del 1997).

- 5.- Proprio questa, in effetti,  $\tilde{A}$ " lâ??ipotesi che ricorre nel caso in esame, venendo il quesito referendario ad incidere su normativa costituzionalmente necessaria.
- 5.1.- A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, questa Corte ha costantemente affermato lâ??esistenza di «valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dellâ??art. 75 secondo comma Cost.». Una delle categorie allora individuate consisteva nei «referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)».

Allâ??interno di questa categoria di norme legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie, la sentenza n. 27 del 1987 ha chiarito che debbono essere enucleate «due distinte ipotesi: innanzitutto le leggi ordinarie che contengono lâ??unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di questâ??ultima (cfr. sentenze n. 26/1981 e 16/1978); in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale â??la cui esistenza Ã" invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr. sentenza n. 25/1981)â?•».

Successivamente, la sentenza n. 35 del 1997 ha riferito questâ??ultima ipotesi anche a quelle «leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione», e la sentenza n. 49 del 2000 ha puntualizzato che le leggi «costituzionalmente necessarie», poiché sono «dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento».

Con la sentenza n. 45 del 2005, infine, si Ã" ulteriormente precisato, per un verso, che la natura di legge costituzionalmente necessaria può anche essere determinata dal fatto che una certa disciplina «coinvolg[a] una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa», e per lâ??altro, che «il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista».

5.2.- Nel caso oggi in esame viene in considerazione un valore che si colloca in posizione apicale nellâ??ambito dei diritti fondamentali della persona.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in pi $\tilde{A}^1$  occasioni, il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dallâ??art. 2 Cost.,  $\tilde{A}$ "  $\hat{A}$ «da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cio $\tilde{A}$ " tra quei diritti che occupano nellâ??ordinamento una posizione, per dir cos $\tilde{A}$ ¬, privilegiata, in quanto appartengono â?? per usare lâ??espressione della sentenza n. 1146 del 1988 â?? â??allâ??essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italianaâ?• $\hat{A}$ » (sentenza n. 35 del 1997). Esso  $\hat{A}$ «concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona $\hat{A}$ » (sentenza n. 238 del 1996).

Posizione, questa, confermata da ultimo, proprio per la tematica delle scelte di fine vita, nellâ??ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, ove si Ã" ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dallâ??art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in

modo esplicito, dallâ??art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâ??uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, Ã" il «â?•primo dei diritti inviolabili dellâ??uomoâ?• (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per lâ??esercizio di tutti gli altri», ponendo altresì in evidenza come da esso discenda «il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello â?? diametralmente opposto â?? di riconoscere allâ??individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire».

5.3.- Rispetto al reato di omicidio del consenziente, può, dâ??altro canto, ripetersi quanto già osservato da questa Corte in rapporto alla figura finitima dellâ??aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018). Se Ã" ben vero, cioÃ", che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui allâ??art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dellâ??interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non Ã" però affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela della norma «alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi».

Vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, lâ??incriminazione dellâ??omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dellâ??aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), allo scopo, di perdurante attualitÃ, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto â?? ma occorre aggiungere: non soltanto â?? delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.

A questo riguardo, non può non essere ribadito il «cardinale rilievo del valore della vita», il quale, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, «in nome di una concezione astratta dellâ??autonomia individuale», ignori «le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite» (ordinanza n. 207 del 2018). Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima.

Discipline come quella dellâ??art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo  $\cos \tilde{A} \neg$  venir meno le istanze di protezione di questâ??ultima a tutto vantaggio della libert $\tilde{A}$  di autodeterminazione individuale.

La norma incriminatrice vigente annette a questâ??ultima una incidenza limitata, che si risolve nella mitigazione della risposta sanzionatoria, in capo allâ??autore del fatto di omicidio, in ragione del consenso prestato dalla vittima. Non si tratta di una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella ora indicata lâ??unica disciplina della materia

compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana. Discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano.

Già in occasione di uno dei referendum sullâ??interruzione della gravidanza, questa Corte ha del resto dichiarato inammissibile la richiesta referendaria, richiamando la necessità di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, con specifico riferimento al diritto alla vita (sentenza n. 35 del 1997).

5.4.- Non gioverebbe opporre â?? come fanno i promotori e alcuni degli intervenienti â?? che lâ??abrogazione dellâ??art. 579 cod. pen. richiesta dal quesito referendario, non essendo totale, ma solo parziale, garantirebbe i soggetti vulnerabili, in quanto resterebbero ancora puniti gli omicidi perpetrati in danno dei soggetti indicati dallâ??attuale terzo comma: e ciò tanto più alla luce del rigore con il quale la giurisprudenza ha mostrato sinora di valutare la ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie meno gravemente punita dellâ??omicidio del consenziente.

Le ipotesi alle quali rimarrebbe circoscritta la punibilit\(\tilde{A}\) attengono, infatti, a casi in cui il consenso \(\tilde{A}\)" viziato in modo conclamato per le modalit\(\tilde{A}\) con le quali \(\tilde{A}\)" ottenuto, oppure intrinsecamente invalido per la menomata capacit\(\tilde{A}\) di chi lo presta. Le situazioni di vulnerabilit\(\tilde{A}\) e debolezza alle quali hanno fatto riferimento le richiamate pronunce di questa Corte non si esauriscono, in ogni caso, nella sola minore et\(\tilde{A}\), infermit\(\tilde{A}\) di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici); senza considerare che l\(\tilde{a}\)??esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive del titolare del diritto, che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili.

In tutte queste ipotesi, lâ??approvazione della proposta referendaria â?? che, come rilevato, renderebbe indiscriminatamente lecito lâ??omicidio di chi vi abbia validamente consentito senza incorrere nei vizi indicati, a prescindere dai motivi per i quali il consenso Ã" prestato, dalle forme in cui Ã" espresso, dalla qualità dellâ??autore del fatto e dai modi in cui la morte Ã" provocata â?? comporterebbe il venir meno di ogni tutela.

6.- Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi per la natura costituzionalmente necessaria della normativa oggetto del quesito, che, per tale motivo,  $\tilde{A}$ " sottratta allâ??abrogazione referendaria, con conseguente inammissibilit $\tilde{A}$  del quesito stesso.

P.Q.M

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per lâ??abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dellâ??art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dallâ??Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2022.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 MAR. 2022.

# Campi meta



#### Massima:

 $\tilde{A}$ ? inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 579 c.p., limitatamente alle parole â?? la reclusione da sei a quindici anniâ?•; comma secondo, integralmente; comma terzo, limitatamente alle parole â?? Si applicanoâ?•. La normativa oggetto del quesito  $\tilde{A}$ " sottratta all' abrogazione referendaria, avendo natura costituzionalmente necessaria. L' incriminazione dell' omicidio del consenziente assolve allo scopo, di perdurante attualit $\tilde{A}$ , di proteggere il diritto alla vita, soprattutto, ma non soltanto, delle persone pi $\tilde{A}^{I}$  deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficolt $ilde{A}$  e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate. Discipline come questa poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo  $\cos \tilde{A}$  ¬ venir meno le istanze di protezione di quest' ultima a tutto vantaggio della libert $\tilde{A}$  di autodeterminazione individuale. Il risultato oggettivo del successo dell' iniziativa referendaria sarebbe infatti quello di rendere penalmente lecita l' uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l'incapacit $\tilde{A}$  dell' offeso o per un vizio della sua formazione (sentt. nn. 16 del 1978, 25, 26 del 1981, 27 del 1987, 35 del 1997, 49 del 2000, 45 del 2005, 242 del 2019; ord. n. 207 del 2018).

## Supporto Alla Lettura:

#### OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

Lâ?? art. 579 c.p. disciplina la fattispecie dellâ?? omicidio del consenziente: â??Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, Ã" punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nellâ??articolo 61. Si applicano le disposizioni relative allâ??omicidio [575-577] se il fatto Ã" commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per unâ??altra infermità o per lâ??abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con ingannoâ?• Il ben giuridico tutelato Ã" lâ?? incolumitÃ personale, il â??bene-vitaâ?•, garantito anche contro la volontà del suo titolare. **N.B**. *Il* discrimine tra il reato di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p. e quello di istigazione o aiuto al suicidio ex art.580 c.p. va individuato nella modalit\tilde{A} della condotta dell\tilde{a}??agente: si avr\tilde{A} omicidio del consenziente nel caso in cui colui che causa la morte si sostituisce allà??aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l $\hat{a}$ ??iniziativa; mentre si avr $\tilde{A}$ istigazione o aiuto al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito.